



CITTA' DI TORINO
DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO SICUREZZA STRADALE
Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 115
Informativa

OGGETTO: Polizia Amministrativa.

Regolamento di Polizia Urbana.

Sgombero neve – Decreto del Sindaco n. 4747 del 15 dicembre 2014.

Revoca della circolare del Corpo n. 99/13.

Con l'approssimarsi del periodo invernale, la Civica Amministrazione invita la cittadinanza ad attenersi alle disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana che, all'art. 11, detta le prescrizioni relative alla pulizia del suolo e dello sgombero neve.

Si riporta, di seguito, il testo del Decreto del Sindaco di cui all'oggetto:

Considerato che, come ogni anno con l'approssimarsi del periodo invernale, occorre provvedere in merito alle operazioni relative allo sgombero della neve che si possa accumulare in luoghi privati o, comunque aperti al pubblico, in modo tale da prevenire pregiudizi per la pubblica incolumità;

premesso che le modalità e le cautele da adottarsi in caso di precipitazioni nevose da parte di tutti i titolari di diritti reali e personali di godimento su stabili e loro pertinenze, prescritte dagli articoli 9, comma 5, ed 11 del vigente regolamento polizia urbana, sono le seguenti:

Articolo 9 - Nettezza del suolo e dell'abitato

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Articolo 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.

3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite

delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.

6. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

7. L'obbligo stabilito all'articolo 9, comma 5, vale anche per la rimozione della neve. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.

8. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Visto il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e lo Statuto della Città.

Fatta salva l'adozione di specifici provvedimenti ordinatori contingibili ed urgenti per il caso di eccezionali eventi atmosferici che dovessero determinare pericolo a persone e cose

INVITA

i destinatari delle disposizioni regolamentari sopra richiamate ad attenersi alle prescrizioni relative alla pulizia del suolo ed allo sgombero della neve;

i proprietari, gli amministratori, i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati ad assicurare tempestivamente, per tutta la lunghezza dei loro stabili, sui marciapiedi o sui corrispondenti tratti di suolo di pertinenza, lo sgombero della neve, la rottura e copertura con materiale antisdrucchiolevole, e comunque adatto allo scopo, del ghiaccio, nonché ad evitare lo spandimento di acqua passibile di congelamento.

Le condotte illecite, ipotizzabili in occasione di precipitazioni nevose, richiamate dal Decreto in oggetto, sono sanzionate dal Regolamento di Polizia Urbana (vedasi il “*Prontuario delle principali violazioni ai Regolamenti Comunali*”, da pag. 41 a pag. 47, reperibile all’indirizzo <http://intranet-pm.comune.torino.it/intracom/Polizia-Mu/> alla pagina Prontuari/Polizia Amministrativa/R.P.U.).

La circolare del Corpo n. 99/13 è abrogata.

MM/ML/RB

Addì, 17/12/14

F.to IL DIRIGENTE DI
P.M.
Dr. Marco SGARBI